

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002).

Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

Art. 2 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

Art. 3 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

Art. 4 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

Art. 5 Entrata in vigore.

Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 241/2002 (Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002), lettera b), dopo le parole: "due esperti", sono aggiunte le seguenti parole: "o due loro sostituti".

2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 241/2002, lettera c), dopo le parole: "due guide alpine-maestri di alpinismo", sono aggiunte le seguenti parole: "o due loro sostituti".

Art. 2 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 è aggiunto il seguente: "2 bis. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione in altre Regioni o Province autonome possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 123 della legge regionale 2/2002."

Art. 3 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 241/2002, dopo le parole: "due esperti", sono aggiunte le seguenti parole: "o due loro sostituti".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 241/2002, dopo le parole: "due guide speleologiche-maestri di speleologia", sono aggiunte le seguenti parole: "o due loro sostituti".

3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 è soppressa.

Art. 4 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 241/2002

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 241/2002, le parole: "di cui all'articolo 129" sono sostituite dalle seguenti parole: "di cui all'articolo 128".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 241/2002 è aggiunto il seguente: "2 bis. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica che hanno conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione in altre Regioni o Province autonome possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 128 della legge regionale 2/2002."

Art. 5 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.